



te che esse sono state corrisposte in dipendenza dei provvedimenti dichiarati inefficaci con Decreto Ministeriale 29 giugno 1946.

Pertanto, le somme pagate al riguardo dovranno essere recuperate salvo congruaglio per quei provvedimenti che siano stati presi in osservanza delle norme di cui al contratto collettivo di lavoro e di altre disposizioni già in vigore presso la Direzione generale (il congruaglio, in analogia a quanto proposto per il congruaglio delle retribuzioni, dovrà effettuarsi: per il periodo 8 settembre 1943 - 1° maggio 1945, sulla base delle indennità e competenze determinate, nella loro misura, alla data del 8 settembre 1943, con l'eventuale maggiorazione del 30% dal 1° dicembre successivo, mentre dopo il 1° maggio 1945 dovrà tener si conto degli ulteriori miglioramenti intervenuti nel frattempo).

In occasione della revisione del trattamento economico del personale al Nord, si ravvisa l'opportunità del riesame delle situazioni di coloro che hanno prestato servizio nelle F.F.A.A. della r.s.i.